

Legge regionale 14 febbraio 2003, n.12

**Progetto pilota relativo alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa a scopi produttivi e ambientali.**

ARTICOLO 1

(Finalita` e oggetto)

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle politiche agro-ambientali ed energetiche e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove la realizzazione di un progetto pilota relativo agli aspetti produttivi e ambientali della coltivazione e trasformazione della canapa nel territorio toscano e alla sua successiva commercializzazione e favorisce, attraverso gli strumenti dei bandi attuativi di regolamenti comunitari nei settori delle attivita` produttive, dell'ambiente e delle risorse energetiche, gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati.

2. Il progetto pilota e` dimensionato e finalizzato alla creazione di una filiera agro-industriale regionale economicamente equilibrata per consentire l'avvio del settore.

3. Ogni intervento previsto dalla presente legge si intende destinato esclusivamente alla canapa (*cannabis sativa*) per uso industriale coltivata senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti.

ARTICOLO 2

(Interventi relativi alla coltivazione, raccolta, stoccaggio e prima trasformazione)

1. La Regione Toscana attribuisce all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo e forestale (ARSIA) una assegnazione finanziaria di euro 1.250.000,00 per l'attivazione e la realizzazione di iniziative e di un progetto pilota relativi agli aspetti produttivi e ambientali della coltivazione e trasformazione della canapa nel territorio toscano e alla sua successiva commercializzazione.

2. Il progetto pilota di cui al comma 1 si articola nei seguenti interventi:

- a) ricerca delle varieta` di canapa piu` idonee all'ambiente di coltivazione della Toscana;
- b) realizzazione di una banca dei semi delle varieta` di canapa selezionate;
- c) prima riproduzione delle sementi selezionate;
- d) realizzazione di campi dimostrativi presso le aziende agricole regionali per l'avvio della coltivazione a pieno a campo delle

- varietà ritenute più idonee;
- e) progettazione e realizzazione di attrezzature e macchinari idonei alla raccolta della canapa;
  - f) ricerche preliminari e successiva realizzazione di un centro di stoccaggio, macerazione, prima trasformazione, stigliatura e pettinatura della canapa coltivata sperimentalmente nella regione;
  - g) indagine, alla luce degli interventi precedenti, sulle potenzialità produttive della regione e sulla convenienza socio-economica della creazione di una filiera regionale.

3. L'ARSIA attua gli interventi di cui al comma 2 tramite lo strumento del bando pubblico in materia di ricerca e sviluppo nel campo dell'innovazione tecnica e tecnologica, ai sensi della disciplina vigente.

#### ARTICOLO 3

(Valutazione del progetto pilota e convenienza socio-economica)

1. Al termine di ciascun anno di applicazione della presente legge l'ARSIA comunica alle commissioni consiliari competenti e alla Giunta regionale gli interventi realizzati e le conseguenti valutazioni.

2. Entro sei mesi dal completamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) l'ARSIA rimette alle commissioni consiliari competenti e alla Giunta regionale una relazione a consuntivo comprendente la descrizione e la valutazione degli interventi realizzati e l'indagine di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g).

#### ARTICOLO 4

(Interventi per l'utilizzo della canapa nei settori industriale, energetico, ambientale)

1. La Regione, nell'emanazione dei bandi attuativi di regolamenti comunitari nei settori delle attività produttive, dell'ambiente e delle risorse energetiche, che prevedono la possibilità di finanziare interventi per l'utilizzo della canapa nei settori industriale, energetico e ambientale, assegna le risorse secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) gli interventi relativi alla realizzazione di impianti sperimentali per la filatura della canapa a fini tessili;
- b) gli interventi per l'utilizzo dei derivati della lavorazione in campo farmaceutico, alimentare e cosmetico;
- c) gli interventi per la prima lavorazione ai fini della produzione di cellulosa per carta, in particolare per imballaggi;
- d) gli interventi per il riuso o l'utilizzazione a ciclo continuo delle acque di macerazione;
- e) gli interventi per la produzione di biomasse da utilizzare in

campo energetico.

## ARTICOLO 5

(Norma finanziaria)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge e' autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa complessiva di euro 1.250.000,00 cosi' ripartiti:

- a) euro 450.000,00 per l'esercizio 2003;
- b) euro 400.000,00 per l'esercizio 2004;
- c) euro 400.000,00 per l'esercizio 2005.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il corrente esercizio e per i due esercizi successivi con le risorse iscritte nella unita' previsionale di base (UPB) n. 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese d'investimento".

3. La Giunta regionale provvedera' a norma dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), all'istituzione, nel bilancio gestionale, dei capitoli pertinenti.